

L'Inps dissente da Brunetta. E adesso lo corregge

I genitori che assistono ragazzi con handicap potranno continuare a usare i permessi retribuiti

di Mario D'Adamo

Dal 24 novembre scorso, data di entrata in vigore del cosiddetto collegato lavoro, ovvero la legge 183/2010, fiore all'occhiello del ministro Brunetta, i genitori di bambini disabili possono fruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito anche se i figli che devono assistere non hanno ancora compiuto i tre anni di età.



Contrariamente a quanto accadeva prima e nonostante sia tuttora in vigore la disposizione che stabilisce che i genitori possano utilizzarli solo successivamente al compimento dei tre anni (l'art. 42, secondo comma, riposi e permessi per i figli con handicap grave, del decreto legislativo 151/2001, così riformulato dalla legge 183). Lo afferma l'Inps, l'istituto nazionale della previdenza sociale guidato da Antonio Mastrapasqua, con una **circolare, la n. 155 del 3 dicembre scorso**, interpretativa delle nuove disposizioni in materia di permessi per l'assistenza ai disabili, contenute nell'art. 24 dell'anzidetta legge 183. Oltre a riformulare, osserva l'Inps, il secondo comma dell'art. 42 del decreto legislativo 151, che ha mantenuto le parole «successivamente al compimento del terzo anno di età», la legge ha anche riscritto l'art. 33, secondo comma, della legge 104/1990, la legge sui disabili.

Il nuovo enunciato ha eliminato il riferimento ai tre anni di età del testo originario ed esteso a parenti e affini entro il secondo grado la possibilità di utilizzare i tre giorni mensili di permesso retribuito per assistere minori di tre anni, quando non lo possano fare i rispettivi genitori. Ora, argomenta in punta di diritto l'Inps, se si riconosce a parenti e affini tale beneficio, non è ragionevole che ne siano esclusi proprio i genitori, i quali sono comunque compresi nella categoria dei parenti legittimati a fruirne proprio in base al riformulato secondo comma dell'art. 33 della legge n. 104. Non è giustificabile una così vistosa disparità di trattamento tra i genitori, che sono costituzionalmente tenuti a svolgere un ruolo primario nell'allevamento dei figli, e il resto dei parenti e affini. E dunque anche ai genitori va riconosciuta la possibilità di utilizzare, in alternativa agli altri benefici, i permessi retribuiti. E questa non è l'unica lettura estensiva che l'Istituto fa delle nuove disposizioni. Ce n'è un'altra, che allarga le maglie, ossia la platea dei familiari che possono assistere congiunti disabili in situazione di gravità. L'art. 24, infatti, portando dal terzo al secondo grado il rapporto di parentela o di affinità che devono rivestire i soggetti che assistono un parente disabile, prevede un'eccezione, facendo rientrare i congiunti fino al terzo grado nei casi in cui i genitori o il coniuge siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Con la circolare l'Inps interviene per ricomprendere nella nozione di genitore o coniuge «mancante» anche i casi, certificati dalle competenti autorità, di divorzio, separazione legale o abbandono, non solo quindi quelli di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto).

Per quanto riguarda, infine, la natura delle patologie invalidanti, di cui la legge non offre né una definizione né rinvia a un elenco, l'Inps ritiene corretto fare riferimento solo a quelle a carattere permanente, indicate nel **decreto n. 278 del 21 luglio 2000** del ministero per la solidarietà sociale.